

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se, qualora una normativa nazionale di uno Stato membro si avvalga, nel diritto interno, della facoltà offerta dal paragrafo 1 dell'articolo 11 della direttiva 90/434/CE del 23 luglio 1990, modificata, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi <sup>(1)</sup>, sia ammessa una verifica, alla luce del diritto primario dell'Unione europea, dei provvedimenti adottati per l'attuazione di tale facoltà.
- 2) Se, in caso di risposta positiva alla prima questione, le disposizioni dell'articolo 43 del Trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, debbano essere interpretate nel senso che ostano a che una normativa nazionale, ai fini della lotta contro la frode o l'evasione fiscale, subordini il beneficio del regime fiscale comune applicabile alle fusioni e alle operazioni assimilate a una procedura di previa autorizzazione per quanto riguarda i soli conferimenti effettuati a favore di persone giuridiche straniere, escludendo quelli effettuati a favore di persone giuridiche di diritto nazionale.

<sup>(1)</sup> GU L 225, pag. 1.

**Impugnazione proposta il 13 gennaio 2016 da Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 28 ottobre 2015 nella causa T-134/11: Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd/Commissione Europea.**

(Causa C-19/16 P)

(2016/C 106/28)

*Lingua processuale: l'inglese*

### Parti

*Ricorrenti:* Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd (rappresentanti: N. Garcia-Lora, E. Grieves, barrister)

*Altre parti nel procedimento:* Commissione europea, Consiglio dell'Unione Europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord

### Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata del 28 ottobre 2015
- sostituirvi la sua decisione e annullare le misure impuginate
- condannare la Commissione, il Consiglio e il Regno Unito alle spese sostenute nei procedimenti davanti al Tribunale e alla Corte di giustizia

### Motivi e principali argomenti

I ricorrenti deducono quattro motivi.

Il primo motivo contesta la decisione del Tribunale secondo cui le censure al merito della decisione di includere nell'elenco i primi tre ricorrenti non erano state sollevate correttamente dinanzi al Tribunale. Il Tribunale ha errato nel non qualificare il quarto motivo in primo grado come contestazione della valutazione dei fatti operata dalla Commissione. Il Tribunale è venuto meno al suo dovere di tenere adeguatamente conto delle osservazioni dei ricorrenti, che invece avrebbero dovuto essere prese in considerazione in quanto a) il Tribunale le aveva richieste; b) erano state presentate prima che il convenuto depositasse la sua difesa e c) i ricorrenti avevano ripetutamente espresso il loro desiderio di contestare la valutazione dei fatti. L'approccio del Tribunale non è compatibile con la sentenza del 14 aprile 2009 nella causa T-527/09, *Ayadi/Commissione*.

Il secondo motivo contesta la decisione del Tribunale in quanto esso ha ommesso di applicare l'effetto vincolante della giurisprudenza Kadi II. Il Tribunale non ha deciso autonomamente se le affermazioni riportate nell'esposizione delle motivazioni fossero adeguatamente fondate.

Il terzo motivo contesta la conclusione del Tribunale secondo cui la Commissione avrebbe condotto un'analisi attenta e indipendente della giustificazione per l'inserimento nell'elenco. La decisione del Tribunale secondo cui la Commissione avrebbe condotto tale analisi, non era sostenibile alla luce dei fatti di causa e delle precedenti decisioni in altre cause simili.

Il quarto motivo contesta la decisione del Tribunale secondo cui la Sanabel non aveva capacità processuale sulla base del rilievo che il Tribunale ha interpretato la legge in maniera erronea. La capacità processuale della Sanabel non dipende da qualificazioni parallele basate sul diritto nazionale, ma dal fatto che essa possa o meno essere designata come tale.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 25 gennaio 2016 — Compass Contract Services Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs**

**(Causa C-38/16)**

(2016/C 106/29)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Giudice del rinvio**

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

**Parti**

*Ricorrente:* Compass Contract Services Limited

*Convenuto:* Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se il diverso trattamento previsto nel Regno Unito per i crediti IVA (cosiddetti «Fleming claim») a valle (per i quali è possibile presentare istanza di rimborso per periodi contabili chiusi prima del 4 dicembre 1996) e a monte (per i quali è possibile presentare istanza di rimborso per periodi contabili chiusi prima del 1° maggio 1997 — vale a dire a una data posteriore rispetto ai primi) costituisca:
  - a) una violazione del principio della parità di trattamento sancito dal diritto dell'Unione; e/o
  - b) una violazione del principio di neutralità fiscale sancito dal diritto dell'Unione; e/o
  - c) una violazione del principio di effettività sancito dal diritto dell'Unione; e/o
  - d) una violazione di qualsiasi altro principio pertinente sancito dal diritto dell'Unione.
- 2) In caso di risposta affermativa a uno dei punti da a) a d) della prima questione, quale trattamento debba essere riservato ai crediti IVA a valle relativi al periodo dal 4 dicembre 1996 al 30 aprile 1997.